



**TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO  
SETTORE LAVORO**

**VERBALE DI UDIENZA “CARTOLARE”**

(ai sensi dell'art. 221, comma 4 D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020)

tra

SETARO PIETRO, con gli avv.ti VENOSA NICOLA e VOLLARO GIUSEPPE;

**ATTORE**

E

SCCI s.p.a. e INPS, con l'avv. DINOIA VITO;

Nonché

AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE, con l'avv. CARRATO CLAUDIO e con l'avv. FAVA GIANLUCA;

**CONVENUTI**

**Il Giudice**

Preso atto che l'udienza del **13.12.2022** viene svolta nelle modalità di cui all'art. 221, comma 4 D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020;

rilevato che la norma così dispone: “4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'[articolo 181 del codice di procedura civile](#). ”  
preso atto che il decreto è stato ritualmente comunicato alle parti costituite e che risultano depositate note di trattazione scritta;

rilevato che la parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta con le quali ha dedotto, in merito alla questione sottoposta alle parti alla udienza del 22.03.2022, l'inapplicabilità al giudizio de quo delle norme di cui alla legge 17/12/2021 n. 215 di conversione con modificazioni del D.L. 146 del 2021, e in particolare l'art. 3-bis rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”;

rilevato che l'avv. VOLLARO ha, invero, depositato note difensive e non note di udienza;

considerato che la parte resistente, Agenzia delle Entrate – Riscossione, in ossequio a quanto richiesto dal Tribunale alla udienza del 22.03.2022, ha depositato telematicamente gli estratti di ruolo aggiornati, deducendo che quelli relativi alle cartelle nn. 1002008004348561100, 10020090072932525000 e 10020100033850870000, riportano un credito residuo pari a zero per effetto dell'annullamento ope legis ex D.L. 119/18;

ritenuta la causa matura per la decisione;

PQM

Decide come da separata sentenza che si deposita telematicamente, unitamente al presente verbale.

MANDA

alla cancelleria per l'immediata comunicazione alle parti costituite del presente provvedimento.

Si comunichi.

Lagonegro, 13.12.2022

Il Giudice

Dott.ssa Gerardina Guglielmo

AP



**Tribunale Ordinario di Lagonero  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Ordinario di Lagonero in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 13/12/2022 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo unitamente alle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta, la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 2304/2018+2328/2018 R.G.L.

**TRA**

**SETARO PIETRO** (C.F. STRPTR74H01I143M), nato a S. Rufo (SA) il 01.06.1974, ivi residente, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Vollaro, C.F. VLLGPP83E13G793X e dall'avv. Giuseppe Venosa, elettivamente domiciliato come in atti;

**ricorrente**

**E**

**AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE** C.F. e P. IVA 13756881002, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in Via San Leonardo 242 - 84131 Salerno e con sede legale in Via Giuseppe Grezar 14 - 00142 Roma, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Carrato e Gianluca FAVA;

**NONCHE'**

**I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE** (P. Iva 02121151001), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, Via Ciro Il Grande n. 21 **E S.C.C.I. S.p.a., SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS**, (C.F. e P. Iva 05870001004), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, Via Barberini n. 47, difesi dall'avv. Camardese;

**resistenti**

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Appare necessario ripercorrere brevemente l'antefatto storico che sta all'origine della lite.

Con ricorso depositato in cancelleria in data 2.11.2018, iscritto al n. 2304/2018 RG, l'epigrafato ricorrente, con il patrocinio dell'avv. VENOSA ha dedotto di essere venuto a conoscenza, in data 23/10/2018 presso lo sportello della Agenzia delle Entrate-Riscossione di Sala Consilina (SA), a mezzo di estratti di ruolo, di una serie di cartelle di pagamento aventi ad oggetto anche contributi previdenziali, che il concessionario assumeva di aver notificato:

1. in data 09/02/2005 la cartella di pagamento avente n. 10020040080895135,
2. in data 09/02/2005 la cartella di pagamento avente n. 10020040080895135,
3. in data 03/01/2007 la cartella di pagamento avente n. 10020060053532574,
4. in data 10/09/2007 la cartella di pagamento avente n.10020070033283730,
5. in data 23/10/2008 la cartella di pagamento avente n.10020080043485611,
6. in data 00/00/0000 la cartella di pagamento avente n. 10020090072932525,
7. in data 00/00/0000 la cartella di pagamento avente n. 10020090072932525,
8. in data 16/07/2010 la cartella di pagamento avente n. 10020100036480043,
9. in data 20/08/2012 l'avviso di addebito avente n. 40020120003289411,

per un importo complessivo di € 15.353,28.

Sostiene parte ricorrente che le suddette cartelle inglobano crediti per i quali sarebbe intervenuta la prescrizione quinquennale. Il ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo la sospensione della esecutività delle cartelle - anche inaudita altera parte- stante quanto già dedotto in fatto ed in diritto, circa il gravissimo ed irreparabile danno apportato al ricorrente giusta le violazioni di legge sopra evidenziate, nonché l'inesistenza giuridica e la prescrizione dei titoli opposti. Con vittoria di spese e competenze di lite.

Con successivo ricorso depositato in cancelleria in data 6.11.2018, iscritto al n. RG 2328/2018, l'epigrafato ricorrente, con il patrocinio dell'avv. VOLLARO ha dedotto di essere venuto a conoscenza, in data

23/10/2018, a mezzo di estratti di ruolo, di una serie di cartelle di pagamento aventi ad oggetto anche contributi previdenziali:

1. ruolo n. 884 anno 2008, della relativa cartella di pagamento n. 10020080043485611000, dell'estratto di ruolo; ente impositore INPS Sede di Battipaglia, **debito anno 2006-2007**, per € 3.120,49;
2. ruolo n. 786 anno 2009, della relativa cartella di pagamento n. 10020090072932525000, dell'estratto di ruolo ente impositore INPS Sede di Battipaglia, **debito anno 2004-2005-2008**, per € 1.593,71;
3. ruolo n. 661 anno 2010, della relativa cartella di pagamento n. 10020100033850870000, dell'estratto di ruolo ente impositore INPS Sede di Battipaglia, **debito anno 2009**, per € 2.348,95;
4. ruolo n. 661 anno 2011, della relativa cartella di pagamento n. 40020112000915878000, dell'estratto di ruolo ente impositore INPS Sede di Battipaglia, **debito anno 2006-2007-2008-2010**, per € 2.873,88.

Sostiene parte ricorrente di non aver ricevuto la notifica di alcun titolo esecutivo, eccepisce la decadenza e la prescrizione quinquennale dei crediti. Il ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo l'annullamento dei titoli esecutivi per prescrizione dei titoli opposti. Con vittoria di spese e competenze di lite.

E' stata denegata la sospensione dell'esecuzione. Indi, l'ADER resisteva alla domanda in entrambi i giudizi deducendo la carenza di interesse ad agire a sostegno del ricorso avversario, l'inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo, la tardività del ricorso e il difetto di legittimazione passiva. Si costituivano INPS e SCCI SpA nel giudizio avente RG: 2328/2018, che eccepita, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo e il difetto di legittimazione passiva, nonché l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire in capo al ricorrente, chiedevano nel merito il rigetto del ricorso. I giudizi venivano riuniti per evidente connessione soggettiva e parzialmente oggettiva. Acquisiti estratti di ruolo aggiornati, sopravveniva la legge n.215/21 di conversione del d.l. 146/21: il Tribunale ha sottoposto alle parti la questione relativa alla applicabilità della norma alle controversie pendenti. Dopo il rinvio della causa, il Giudicante, all'odierna udienza, lette le note di trattazione scritta, ha deciso la causa con sentenza di cui ha disposto la comunicazione alle parti.

Infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dall'INPS. Questi, infatti, è sempre legittimato in quanto titolare della pretesa creditoria, anche laddove l'opposizione riguardi vizi formali di notifica. Come precisato infatti da Cass. Ord. 5625 del 26.2.2019 l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo, per cui, semmai, è proprio il concessionario a non rivestire la veste di litisconsorte necessario. Così anche Cass. sent. 16425/2019 *"In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo, lamentando la mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, il valore di una mera "litis denuntiatio", intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato; né trova applicazione l'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria"*. (Nella specie, relativa ad una ipotesi in cui il debitore, ottenuto il rilascio dell'estratto di ruolo dall'agente della riscossione, aveva evocato in giudizio solo quest'ultimo e aveva chiesto dichiararsi l'avvenuta prescrizione della pretesa contributiva dell'ente previdenziale, senza lamentare l'invalidità di alcun atto esecutivo, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione passiva, senza ravvisare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente). Del pari sussiste, nel caso specifico, la legittimazione passiva dell'ente della riscossione in quanto le doglianze di parte ricorrente attengono anche alla inesistenza della notifica degli atti.

Preliminarmente, va dato atto che il ricorrente ha agito sulla base di un estratto di ruolo a lui rilasciato il 23.10.2018, assumendo l'omessa notifica delle cartelle di pagamento risultanti dal predetto estratto ed eccepito la prescrizione.

Va dato atto che, nelle more del giudizio, è entrato in vigore l'articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2021, n. 215 che ha inserito, in sede di conversione del Decreto Legge del 21/10/2021 n. 146,

l'art. 3 bis, rubricato "*Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo*", regolando espressamente i casi nei quali è ammissibile l'opposizione al ruolo e alla cartella che si assume invalidamente notificata. In particolare, la norma ha previsto che "*1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"*".

Il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, plasma l'interesse ad agire. Le ipotesi previste dalla legge sono limitate ai seguenti casi: un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto; un blocco di pagamenti a lui dovuti da parte della PA; la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione del D.Lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n. 689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr. con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17).

In ordine alla portata retroattiva della norma sulla base di una sua ipotizzata natura processuale, la sezione tributaria della Corte di Cassazione con l'ordinanza 11 febbraio 2022, n. 4526 ha investito della questione le Sezioni Unite, le quali con la sentenza n.26283 del 06/09/2022, hanno diffusamente ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale in materia di "estratto di ruolo" e quanto alla legge in oggetto, hanno affermato il seguente principio di diritto, ex art. 363 c.p.c. "*In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione*". La pronuncia è del tutto condivisibile e di diretta applicazione al caso in esame.

L'opponente, già compulsato in anticipo, giusta provvedimento del 22.03.2022, non ha dedotto, prima ancora di documentare, di versare in una delle ipotesi a cui la legge riconnette l'insorgenza dell'interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, in chiave recuperatoria. Quanto all'ambito di tutela proponibile in termini di opposizione all'esecuzione, come correttamente osservato dal Giudice di legittimità, permane senza dubbio la tutela giurisdizionale volta ad "*accertare l'insussistenza della pretesa* (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); *può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione* (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); *e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale* (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)" (cfr. punto 24.1 S.U. n.26283/2022).

Avuto riguardo al caso in oggetto, non vi è spazio per l'esame dell'eccezione di maturazione della prescrizione successiva, giacché l'opponente non ha documentato che vi è stata da parte del Concessionario "*una minaccia di procedere ad esecuzione forzata*" (secondo quanto argomentato dai Giudici di legittimità nella predetta sentenza). In altri termini, sul piano degli effetti della pronuncia sopra detta, anche rispetto ai procedimenti in corso come il presente, deve ritenersi che, sebbene la disposizione sopravvenuta non comporti l'automatica inammissibilità dei ricorsi pendenti avverso

l'estratto di ruolo, i ricorrenti tuttavia saranno tenuti a dimostrare la sussistenza delle ragioni che hanno giustificato la presentazione del ricorso e, quindi, la sussistenza del pregiudizio, condizione dell'azione, come la presenza della notifica di un'intimazione ad agire oppure un pignoramento in corso. Nulla risultando in tale prospettiva rispetto al potenziale pregiudizio nel caso in esame, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse ad agire ex art. 100 cpc.

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, assorbita ogni ulteriore valutazione dedotta dalle parti. Le spese, in ragione dell'applicabilità in corso di causa della norma risolutiva della controversia, si compensano integralmente fra tutte le parti in causa.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Ordinario di Lagonero, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) Dichiara inammissibile il ricorso;
- 2) compensa integralmente le spese di lite.

LAGONERO, 07/12/2022

Il Giudice del lavoro  
dott.ssa Gerardina Guglielmo